

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 aprile 2014 — T.A. van Dijk, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-197/14)

(2014/C 223/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: T.A. van Dijk

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo Hoge Raad, quale giudice nazionale supremo, debba essere indotto da una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale di grado inferiore a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o debba attendere la risposta alla questione posta dal giudice inferiore, anche qualora ritenga che la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea sul punto che deve giudicare sia tanto evidente da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio su come detta questione debba essere risolta.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le autorità olandesi nel settore della previdenza sociale siano vincolate da un modulo E 101, rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro, anche nel caso di un navigante del Reno, cosicché non trovano applicazione le regole sulla normativa applicabile, di cui al regolamento n. 1408/71⁽¹⁾, sulle quali verte detto modulo, in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), del medesimo.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 22 aprile 2014 — Smaranda Bara e altri/Presidente della Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Causa C-201/14)

(2014/C 223/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti in appello: Smaranda Bara e altri

Convenuti in appello: Presidente della Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'autorità tributaria nazionale, in qualità di organo rappresentativo del ministero competente di uno Stato membro, sia un'istituzione finanziaria ai sensi dell'articolo 124 TFUE.
- 2) Se sia possibile regolamentare, mediante un atto assimilato agli atti amministrativi, ovvero sia un Protocollo stipulato tra l'amministrazione nazionale tributaria e un'altra istituzione dello Stato, il trasferimento della base di dati relativi ai redditi realizzati da cittadini di uno Stato membro dall'amministrazione nazionale tributaria a un'altra istituzione dello Stato membro senza che si configuri un accesso privilegiato, quale definito all'articolo 124 TFUE.

- 3) Se il trasferimento della base di dati, finalizzato a porre a carico dei cittadini dello Stato membro obblighi di pagamento a titolo di contributo sociale, all'istituzione dello Stato membro a beneficio della quale si effettua il trasferimento, rientri nella nozione di considerazione prudenziale ai sensi dell'articolo 124 TFUE.
- 4) Se i dati personali possano essere oggetto di trattamento da parte dell'autorità a cui tali dati non erano destinati, qualora una tale operazione arrechi, in modo retroattivo, un danno patrimoniale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial Navarra (Spagna) il 25 aprile 2014 — Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia S.A.

(Causa C-208/14)

(2014/C 223/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial Navarra

Parti

Ricorrente: Antonia Valdivia Reche

Resistente: Banco de Valencia S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 6 della direttiva 93/13⁽¹⁾ imponga al giudice nazionale, qualora venga riconosciuto il carattere abusivo della clausola che fissa il tasso degli interessi moratori al 29 %, di dichiarare inefficace tale clausola senza poter diminuire il tasso di interesse pattuito, nemmeno su esplicita richiesta di uno dei consumatori convenuti.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

Ricorso proposto il 2 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-217/14)

(2014/C 223/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, L. Flynn, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, per quanto riguarda la direttiva 2009/72/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, l'Irlanda, non avendo adottato entro il 3 marzo 2011 le disposizioni di recepimento delle definizioni di cui all'articolo 2, punti 8, 18, 21, 22, 32, 33 e 34, e dei requisiti previsti al suo articolo 9, paragrafi da 1 a 7 e 12, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 11, all'articolo 16, secondo e terzo periodo, nonché all'articolo 16 paragrafi 2 e 3, all'articolo 38, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 39, paragrafi 1, 4 e 8 e all'articolo 40, paragrafi da 1 a 3, 5 e 7, o in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, di detta direttiva;